

Rep. n. _____

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

CITTÀ DI SCAFATI

(Prov. di Salerno)

**CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALCUNE FASI
DELLA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO DELLA CITTA'
DI SCAFATI PER ACSE SPA**

(CIG: 6502704917)

L'anno 2016 il mese di il giorno ... con la presente scrittura

informatica notarile.....,

tra

la Società A.C.S.E. S.p.A, con sede legale in Scafati (SA), via Melchiade
c/o casa Comunale, iscritta presso la Camera di Commercio di Salerno al
n.29153/2000 del Registro delle Imprese, codice fiscale e partita Iva n.
03636380655, nella persona del Direttore Generale Ing. Salvatore De Vivo
domiciliato per la carica presso la sede amministrativa della società, in Scafati
alla in a. Diaz, 100, giusto i poteri conferiti dal Consiglio di
Amministrazione in data 02.10.2014 e del 30.11.2015 di seguito
indicata come "Committente", da una parte

e

la dittal , con sede legale in via –
....., iscritta presso la Camera di Commercio di, al
n° REA, partita IVA.C.F., nella
persona del Sig., nato a il
....., e residente in alla via, ..., in
qualità di rappresentante legale dell'Impresa, che elegge domicilio per le

	comunicazioni: via,,tel.	
e fax:, email:	
	seguito indicata come "Appaltatore", dall'altra parte.	
	si conviene quanto segue:	
	Art. 1 – Premessa –	
	Le premesse costituiscono patto.	
	L'appaltatore è risultato aggiudicatario della gara aperta (CIG:	
	6502704917), ai sensi dell'art. 55 del DLgs 163/2006, esperita il	
L'aggiudicazione e' avvenuta col criterio dell'offerta	
	economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del DLgs 163/06, giusta	
	determina di aggiudicazione definitiva del Direttore Generale di A.C.S.E. del	
– prot....., per il servizio di	
	
	L'aggiudicazione definitiva a favore dell'appaltatore è stata dichiarata	
	efficace con determina del Direttore Generale prot. n° del	
 Non risulta pervenuto agli atti di questa società ricorso avverso	
	l'aggiudicazione definitiva ed il termine dilatorio è scaduto, ai sensi,	
	rispettivamente, dei commi 10-ter e 10 dell'art. 11 del DLgs 163/2006.	
	Art. 2 - Oggetto –	
	L'appaltatore si obbliga nei confronti del committente, con organizzazione dei	
	mezzi necessari e gestione a proprio rischio, a espletare il servizio di	
	
, con le seguenti	
	minime caratteristiche:	

Le aree sulle quali è istituito il servizio sono destinate a parcheggio pubblico a pagamento senza custodia di veicoli adibiti al trasporto di persone e promiscuo. Le zone di sosta a pagamento, i giorni e gli orari di funzionamento del servizio e le tariffe orarie sono esplicitate nell'allegato "progetto di gestione della sosta a raso" che è parte integrante del presente capitolato. Le zone di sosta a pagamento sono riportate nell'Allegato A

Gli orari e le tariffe da applicare sono descritti nella seguente tabella:

					Abbonamento		Abbonamento
		Giorni	Orario	Tariffa	Residenti		Lavoratori e affini
					1° anno: €/mese 12		1° anno: €/mese 18
					2° anno: €/mese 14		2° anno: €/mese 21
					3° anno: €/mese 16		3° anno: €/mese 24
	Zona 1	Feriali	9:00 - 13:00	€ 1,00 / h	4° anno: €/mese 18		4° anno: €/mese 27
			15:00 – 21:00		5° anno: €/mese 20		5° anno: €/mese 30
					1° anno: €/mese 6		1° anno: €/mese 12
					2° anno: €/mese 7		2° anno: €/mese 14
	Zona 2	Feriali	9:00 - 13:00	€ 0,50 / h	3° anno: €/mese 8		3° anno: €/mese 16
			15:00 – 21:00		4° anno: €/mese 9		4° anno: €/mese 18
					5° anno: €/mese 10		5° anno: €/mese 20
					1° anno: €/mese 12		1° anno: €/mese 18
	Zona 3	Feriali e Festivi	9:00 – 24:00	€ 1,00 / h	2° anno: €/mese 14		2° anno: €/mese 21
	A.Moro				3° anno: €/mese 16		3° anno: €/mese 24
					4° anno: €/mese 18		4° anno: €/mese 27

					5° anno: €/mese 20	5° anno: €/mese 30
		Mercato: solo				
		domenica e				
		festivi tranne				
	Zona 4	durante le partite		€ 1,00		
	Mercato e	al Palamangano		forfait	NO	NO
	Stadio	Stadio: solo				
		feriali tranne				
		durante le partite				

	Le suddette tariffe si intendono comprensive di iva.
	La tariffa si intende strutturata con la prima mezz'ora fissa ed il resto a
	consumo.
	Per lavoratori e affini si intendono:
	lavoratori subordinati;
	professionisti autonomi;
	titolari di attività commerciali e produttive.
	La variazione del numero degli stalli nei limiti del 5% (cinque per cento) del
	totale non comporta modifiche alle condizioni dell'appalto.
	L'Amministrazione Comunale può stabilire temporaneamente
	l'indisponibilità degli stalli a pagamento di alcune aree della città per i
	seguenti motivi ancorchè non esaustivi:
	esecuzione lavori pubblici;
	occupazione suolo pubblico da parte di privati;

			</		

	auto, rispetto alla precedente gestione, vi è un aumento di strade in cui è	
	presente il servizio di sosta a pagamento.	
	E' previsto il completo rinnovo dei parcometri in funzione della volontà da	
	parte di ACSE Spa di dotarsi di un sistema che permetta il controllo in remoto	
	in tempo reale attraverso un sistema informatico di ultima generazione.	
	Purtroppo i parcometri attualmente in dotazione non sono in condizione di	
	essere aggiornati con tale tecnologia per cui sarà necessario avere la	
	disponibilità di parcometri nuovi o al limite usati ma rigenerati che prevedano	
	il sistema informatico richiesto, ivi compreso il sistema centralizzato degli	
	incassi.	
	Quindi le condizioni tecniche minime dell'appalto sono le seguenti:	
	fornitura e installazione di n. 55 parcometri in sostituzione di quelli esistenti	
	di nuova generazione usati e rigenerati capaci di dialogare con la centrale	
	operativa dell'appaltatore, del committente e della Polizia Locale;	
	un sistema centralizzato degli incassi e degli abbonamenti dell'appaltatore a	
	cui può accedere il committente per le proprie funzioni amministrative e di	
	controllo	
	fornitura di palmari agli ausiliari della sosta	
	adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale	
	Alla ditta appaltatrice saranno affidate le seguenti fasi del servizio:	
	<ul style="list-style-type: none"> • incasso proventi abbonamenti, sosta a raso e f.s. comprensivo delle 	
	operazioni di scassetto e versamento degli introiti su Conto Corrente	
	dedicato intestato all'appaltatore con l'accesso al committente per i	
	necessari controlli;	

	<ul style="list-style-type: none"> gestione del controllo della sosta a pagamento mediante il personale 	
	ausiliario della sosta e la manutenzione ordinaria e straordinaria di	
	installazioni, segnaletica orizzontale e verticale ed impianti;	
	<ul style="list-style-type: none"> gestione della pulizia delle infrastrutture necessarie per l'espletamento del 	
	servizio, quali parcometri, segnaletica verticale;	
	<ul style="list-style-type: none"> gestione del parco abbonati, emissione e controllo abbonamenti; 	
	<ul style="list-style-type: none"> front office e rapporti con gli utenti. 	
	La ditta appaltatrice dovrà, con cadenza minima mensile, se non attivato il	
	sistema informatico centralizzato, comunicare ad ACSE Spa:	
	incassi da parcometri con indicazione degli incassi per singolo parcometro;	
	abbonamenti erogati con distinzione tra abbonamento residente ed	
	abbonamento lavoratore;	
	numero di sanzioni elevate e comunicate anche al Comando di Polizia Locale;	
	numero di multino (tariffe di penalità) e poi sanate dall'utenza;	
	orari di front office;	
	ACSE Spa, invece, si riserva le seguenti fasi del servizio:	
	<ul style="list-style-type: none"> monitoraggio e controllo dell'intero servizio, attraverso un sistema 	
	informatico presente in ACSE e fornito dall'appaltatore che accede in	
	tempo reale ai dati della gestione del partner e relativi al servizio, quali:	
	<ul style="list-style-type: none"> incassi globali e per singola unità di riscossione (parcometri, casse 	
	automatiche, etc)	
	<ul style="list-style-type: none"> abbonamenti; 	
	<ul style="list-style-type: none"> tariffe di penalità (c.d. multini); 	
	<ul style="list-style-type: none"> multe 	
	<ul style="list-style-type: none"> qualsiasi altro dato significativo della gestione del servizio 	
	<ul style="list-style-type: none"> interfaccia con il Comune di Scafati 	

	<ul style="list-style-type: none"> campagne di comunicazione e pubblicità con gli utenti; 	
	<ul style="list-style-type: none"> rilascio del N.O. all'appaltatore per gli abbonamenti e le esenzioni al pagamento del ticket; 	
	<ul style="list-style-type: none"> eventuali iniziative intraprese a favore dell'utenza. 	
	Le installazioni (es. Parkeon Varioflex ed accessori, Parcometri, ecc.) sono di	
	proprietà esclusiva del Comune di Scafati, concesse in comodato d'uso ad	
	ACSE Spa.	
	Nel caso in cui la ditta appaltatrice prevedesse nella sua offerta la sostituzione	
	di tali parcometri e/o attrezzature con altre dalle caratteristiche superiori e dal	
	contenuto tecnologico migliori è sin d'ora stabilito che al termine del periodo	
	contrattuale (cinque anni) tali attrezzature e parcometri resteranno di proprietà	
	del Comune di Scafati. La ditta appaltatrice potrà incamerare in permuta i	
	parcometri e le attrezzature sostituiti.	
	Stesso dicasi per eventuali parcometri e/o attrezzature installate in aggiunta a	
	ciò che già esiste o offerto come proposta migliorativa, anche questi, al	
	termine del periodo contrattuale, senza che la ditta appaltatrice possa vantare	
	alcunchè, rimarranno di proprietà del Comune di Scafati.	
	Il sistema informatico implementato dal partner operativo durante l'appalto,	
	costituito da hardware e software, compreso i palmari degli ausiliari della	
	sosta, deve essere consegnato al committente al termine del servizio.	
	L'installazione di nuovi parcometri in aggiunta ai preesistenti dovrà essere	
	preventivamente concordata con ACSE Spa che, entro 30 giorni dalla	
	comunicazione da parte della ditta appaltatrice provvederà al rilascio delle	
	eventuali autorizzazioni necessarie.	

	Nell'area di sosta del parcheggio A. Moro la ditta appaltatrice potrà	
	provvedere alla gestione degli accessi ed alla disciplina automatizzata della	
	sosta con qualsiasi sistema tecnologicamente avanzato, ritenuto equivalente	
	all'attuale (Parkeon Varioflex) installato, senza ulteriore autorizzazione da	
	parte di ACSE Spa.	
	Alla ditta appaltatrice sarà concessa la possibilità della erogazione di tariffe di	
	penalità secondo la seguente procedura:	
	Se la sosta viene effettuata omettendo l'acquisto del ticket, deve essere	
	necessariamente applicata la sanzione di cui all'art. 7, comma 14 del Codice	
	della Strada;	
	Se invece viene acquistato il ticket ma la sosta si protrae oltre l'orario per cui	
	è stata corrisposta la tariffa viene istituita una tariffa di penalità per il mancato	
	rinnovo del pagamento della sosta che si differenzia nel seguente modo:	
	L'utente riceverà un avviso di pagamento di tariffa di penalità che dovrà	
	essere pagato entro le ore 23:59 del giorno di accertamento mediante	
	parcometro;	
	La tariffa di penalità da applicare tiene conto dei criteri di adeguatezza e	
	ragionevolezza della sanzione ed è determinata in:	
	€ 6,00 per la zona tariffaria 1 (importo comprensivo del corrispettivo della	
	sosta dovuto);	
	€ 4,00 per la zona tariffaria 2 (importo comprensivo del corrispettivo della	
	sosta dovuto);	
	Il pagamento della tariffa di penalità permette la sosta sullo stesso	
	stallo in cui è stato accertato l'omesso rinnovo fino alle ore 13:00, se	
	l'accertamento è stato effettuato dalle ore 9:00 alle ore 12:59, ovvero fino alle	

	ore 21:00 se l'accertamento di mancato rinnovo è avvenuto dalle ore 15:00	
	alle ore 20:59.	
	Nel caso in cui l'ausiliare della sosta rilevi per la medesima autovettura nel	
	medesimo stallo il mancato pagamento del rinnovo della sosta sia nel periodo	
	antimeridiano che in quello pomeridiano, verranno emessi due avvisi di	
	pagamento di tariffa di penalità.	
	Qualora l'utente non provveda ad effettuare il pagamento della tariffa di	
	penalità entro le ore 23:59 del giorno di accertamento, verrà trasmesso l'avvio	
	di procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1999 al Comando di	
	Polizia Locale che provvederà ad applicare la sanzione amministrativa	
	pecuniaria in ottemperanza all'art. 7, comma 14 del Codice della strada.	
	I corrispettivi della tariffa di penalità, in quanto comprendenti il corrispettivo	
	dovuto per la sosta, saranno in capo al gestore del servizio di sosta a	
	pagamento.	
	I proventi derivanti dalle sanzioni del Codice della strada saranno di esclusiva	
	competenza del Comune di Scafati.	
	A fronte degli accertamenti per mancato pagamento, verrà riconosciuto al	
	gestore della sosta, in virtù dei mancati introiti, un rimborso di € 9,00 per ogni	
	verbale di accertamento effettivamente pagato.	
	Per gli ulteriori elementi di dettaglio si rinvia al relativo Capitolato d'Oneri	
	del sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara del, al	
	presente allegato, che insieme agli altri atti di gara quali il bando, il	
	disciplinare di gara e l'offerta fanno parte integrante e sostanziale del presente	
	atto anche se questi materialmente non allegati.	
	Art. 3 – Durata del contratto –	

Il contratto avrà durata di cinque anni decorrenti dalla data della lettera di commessa. Il servizio può essere attivato prima della stipula del contratto per motivi di urgenza e sotto le riserve di legge ai sensi dell'art. 11 del DLgs 163/2006 ricorrendo gli estremi della tutela dell'interesse pubblico. **La durata può essere inferiore a quella prevista se ACSE Spa non dovesse essere più affidataria del servizio de quo e se il Consiglio Comunale di Scafati non dovesse rendere coerente la durata dei 5 anni dell'affidamento del servizio di che trattasi in house, con la durata contrattuale del servizio affidato al partner operativo.** In questo caso il committente procederà ad inviare una semplice comunicazione all'appaltatore il quale non potrà rivendicare alcun indennizzo per anticipata conclusione del contratto.

Il contratto, a giudizio insindacabile del committente, può essere rinnovato alla sua scadenza naturale, per ulteriori tre anni, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del DLgs 163/2006, essendo approvato il progetto base del servizio di che trattasi dell'importo complessivo di € 4.764.662,03 oltre IVA, della durata di 8 anni, ed essendo stato computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini di cui all'art. 28.

Il servizio deve avere continuità con quello gestito dall'impresa cessante. Non può essere interrotto per nessun motivo, se non per cause di forza maggiore, o dipendenti dal committente.

Art. 4 - Corrispettivo –

L'importo stabilito, derivante dall'offerta presentata in gara per il servizio oggetto del presente contratto, che l'appaltatore deve corrispondere al committente è caratterizzato dai seguenti fattori:

	<ul style="list-style-type: none"> • minimo garantito annuo: €....., oltre iva (euro 	
)	
	<ul style="list-style-type: none"> • aggio percentuale del % (..... per cento) calcolato sull'incasso complessivo proveniente dallo scassetamento dei parcometri, dal parcheggio f.s. di P.zza A. Moro, dai proventi degli abbonamenti e dai proventi di quanto recuperato dai piazzali di sosta delle zone 4, dalle tariffe di penalità e d qualsiasi altro introito percepito dall'esercizio del servizio di che trattasi; 	
	L'importo che il committente deve corrispondere all'appaltatore per oneri della sicurezza è pari a € (euro) oltre iva .	
	Art. 5 – Modalità di pagamento del corrispettivo –	
	Il presente appalto prevede il pagamento trimestrale ad ACSE Spa del canone offerto in fase di gara. Il pagamento dovrà essere effettuato da parte della ditta appaltatrice a seguito emissione di fattura con dilazionamento 30 gg. d.f.f.m. Sugli eventuali ritardi dei pagamenti saranno applicati gli interessi come per legge.	
	Art. 6- Garanzie	
	L'appaltatore ha presentato la polizza fideiussoria definitiva, ai sensi dell'art. 113 del DLgs 163/2006, n della società di del ...% (ribasso offerto del%) dell'importo di €, dimezzato, decorrente dal al	
	La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del committente qualora, in fase di esecuzione	

	del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di	
	ritardi o altre inadempienze da parte dell'appaltatore. In caso di	
	inadempimento a tale obbligo, il committente ha facoltà di dichiarare risolto	
	di diritto il contratto.	
	Il committente ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle	
	penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all'art. 2 (Oggetto) e art. 8	
	(Risoluzione del contratto per inadempimento e per reati accertati (art. 135 del	
	dlgs 163/2006).	
	Il committente, inoltre presenta, a copertura di eventuali responsabilità civili e	
	penali per atti e fatti inerenti e/o conseguenti alla gestione del servizio delle	
	aree di sosta a pagamento apposita assicurazione per un massimale di €	
	1.000.000,00 n della società di	
	
	Art. 7– Penalità –	
	Il presente servizio è considerato essenziale ai sensi dell'art. 1 della L.	
	12/06/1990, n° 146, quindi di interesse pubblico, per cui non può essere	
	ritardato, sospeso o interrotto per nessuna ragione, se non per causa di forza	
	maggiore (catastrofi naturali).	
	In caso di ritardato o inefficiente servizio verrà applicata una penale, in	
	misura giornaliera, di:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Zero virgola cinque per mille dell'importo netto contrattuale se il 	
	servizio viene reso parzialmente;	
	<ul style="list-style-type: none"> • Un per mille dell'importo netto contrattuale se il servizio viene reso 	
	con un ritardo di 24 ore.	
	Complessivamente comunque l'importo della penale non deve superare il	

	dieci per cento dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'art. 298 del DPR	
	207/2010.	
	Art. 8 – Risoluzione del contratto per inadempimento	
	e per reati accertati (art. 135 del dlgs 163/2006)	
	Il contratto si può risolvere di diritto per inadempienza e per reati accertati nei	
	seguenti casi:	
	1. sospensione totale o parziale, anche temporanea, del servizio, senza	
	giustificato motivo;	
	2. violazione reiterata degli obblighi contrattuali inerenti la qualità delle	
	prestazioni;	
	3. violazione degli obblighi contrattuali inerenti il possesso dei requisiti	
	professionali;	
	4. cessione o sub-affidamento, o violazione delle norme di cui agli artt.	
	117 e 118 del DLgs 163/2006 e della lettera di invito;	
	5. transazioni finanziarie eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o	
	postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena	
	tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;	
	6. fallimento dell'appaltatore o dei suoi aventi causa;	
	7. sia emessa informativa antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92,	
	comma 4 del DLgs 159/2011, salvo che non ricorrano le condizioni di	
	cui al comma 3 dell'art. 94 del DLgs 159/2011;	
	8. sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo nei	
	confronti dell'appaltatore che dispone l'applicazione di una o più	
	misure di prevenzione di cui al DLgs 06.09.2011, n. 159, ovvero sia	
	intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti	

	previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del cpp, dagli artt. 314,	
	primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320	
	del cp, nonché per reati di usura (644 cp), riciclaggio (648-bis cp),	
	nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante (356 cp), di	
	subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque	
	interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti	
	alla sicurezza del lavoro;	
	9. sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento nei confronti	
	dell'appaltatore che dispone la perdita di uno o più requisiti di ordine	
	generale di cui all'art. 38 del DLgs 163/2006;	
	10. sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento nei confronti	
	dell'appaltatore per l'applicazione di una sanzione interdittiva di cui	
	all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno	
	2001 n.231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle	
	persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di	
	personalità giuridica), inerenti gli articoli della Sez. III (Responsabilità	
	amministrativa da reato), quali p.e., l'art. 25-septies sulla sicurezza sul	
	lavoro, l'art. 25-undecies, comma 7, sui reati ambientali, nonché ogni	
	altra condanna prevista dall'art. 32-quater del codice penale, come	
	introdotto dall'art. 120 della L. 24.11.1981, n. 689, che comporta il	
	divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;	
	11. nella circostanza prevista dall'art. 1, co. 7 del DL 06.07.2012 n° 95	
	così come convertito dalla L. 07.08.2012 n° 135 e a recesso nella	
	ricorrenza prevista dal co. 13 della medesima norma (riduzione della	
	spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza nelle procedure);	

	12. siano violati gli obblighi derivanti dal Regolamento interno recante il	
	codice di comportamento dei dipendenti del committente, in vigore dal	
	19.12.2014, ai sensi dell'art. 2, lett. e) del suddetto atto.	
	Nelle predette ipotesi il committente darà comunicazione con racc. AR ovvero	
	con atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la	
	cauzione definitiva a titolo di risarcimento danni potendo appaltare il servizio	
	in danno ed a spese dell'appaltatore inadempiente con l'addebito dell'eventuale	
	costo emergente.Nelle predette ipotesi il committente darà comunicazione con	
	racc. AR ovvero con atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed	
	incamererà la	
	cauzione definitiva a titolo di risarcimento danni potendo appaltare il servizio	
	in danno ed a spese dell'appaltatore inadempiente con l'addebito	
	dell'eventuale costo emergente.	
	Art. 9 - Responsabilità per danni –	
	L'Appaltatore è responsabile di qualsiasi danno causato a cose e/o persone per	
	l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto. Il committente resta	
	completamente estraneo ai rapporti dell'appaltatore con terzi ed eventuali	
	divergenze ed accordi tra di essi non daranno diritto alcuno di rivalersi nei	
	confronti del committente.	
	Art. 10 – Altri oneri a carico della ditta appaltatrice	
	Sono a carico della ditta appaltatrice anche gli eventuali costi per:	
	<ul style="list-style-type: none"> • installazione nuove attrezzature, disinstallazione e trasporto vecchie attrezzature, 	
	<ul style="list-style-type: none"> • lavori stradali, installazione e manutenzione segnaletica verticale ed orizzontale; 	

		sono a carico della ditta appaltatrice.	
		In particolare sulla segnaletica verticale la ditta appaltatrice dovrà tener conto	
		di quanto previsto dal C.d.S.	
		Dovranno essere eseguiti tutti gli interventi di ordinaria, straordinaria e	
		programmata manutenzione con tempestiva assistenza agli impianti a cura e	
		spese della ditta appaltatrice durante tutto il periodo contrattuale.	
		Apparecchiature danneggiate ad opera di terzi dovranno essere	
		immediatamente riparate e/o sostituite (se del caso) i costi di	
		riparazione/sostituzione graveranno integralmente sulla ditta appaltatrice se	
		questa non provvederà ad una copertura assicurativa da atti vandalici.	
		La ditta appaltatrice è tenuta:	
		<ul style="list-style-type: none"> • al rifacimento di tutta la segnaletica orizzontale con cadenza minima 	
		annua o in caso di eventuali modifiche che si rendessero necessarie,	
		ovvero a seguito il rifacimento del manto stradale;	
		<ul style="list-style-type: none"> • alla manutenzione secondo norma della segnaletica verticale e 	
		informativa installata ed alla immediata sostituzione della stessa in	
		caso di danneggiamento o modifiche di legge.	
		<ul style="list-style-type: none"> • Alla manutenzione ordinaria della pavimentazione del parcheggio A. 	
		Moro e alla relativa pulizia, cura e innaffiamento delle aiuole e fioriere	
		Ove risulti necessario lo spostamento della segnaletica verticale, compreso i	
		parcometri e gli impianti, per consentire l'esecuzione dei lavori da parte del	
		Comune di Scafati, l'appaltatore è tenuto ad adempiere a sue cure e spese.	
		Art. 11 – Varianti e Prezzi unitari –	

	Sono prezzi contrattuali i prezzi unitari risultanti dalla offerta della ditta	
	aggiudicataria. Essi sono fissi ed invariabili e non soggetti a revisione, per	
	nessun motivo che l'appaltatore dovesse addurre per il primo anno	
	dell'appalto. Viceversa se le condizioni dell'appalto dovessero mutare in	
	corso d'opera tale che i prezzi unitari offerti ed aggiudicati non dovessero	
	ricomprendere più le condizioni di cui al precedente art. 2), si concorderanno	
	tra le parti nuovi prezzi.	
	L'eventuale revisione dei prezzi è effettuata ai sensi e per gli effetti degli artt.	
	1467 e 1664 c.c. e dall'art. 115 del DLgs 163/06.	
	Il sistema di revisione dei prezzi è applicabile solo dopo il primo anno solare	
	di vigenza del contratto. In mancanza della pubblicazione dei prezzari	
	previsti dall'art. 7 co. 4, lett c) e co. 5 del DLgs 163/06, la revisione dei prezzi	
	è operata sulla base dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di	
	operai ed impiegati (c.d. F.O.I.) mensilmente pubblicato dall'ISTAT.	
	Art. 12 – Personale –	
	L'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi di legge a	
	favore dei propri dipendenti e si impegna ad osservare tutti gli adempimenti in	
	materia di sicurezza sul lavoro, assistenza e previdenza previsti per legge. Si	
	obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti del personale dipendente le	
	condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti	
	collettivi nazionali di lavoro in vigore per tutto il periodo di durata	
	dell'appalto. L'appaltatore è tenuto a collaborare con il committente per la	
	formazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da	
	Interferenza) di cui all'art. 26 del DLgs 81/2008, il quale sottoscritto dalle	
	parti è allegato al presente contratto, nonché a tutto quanto la stessa norma	

	pone a carico dell'appaltatore. Il committente non assume alcun obbligo nei	
	confronti dei dipendenti dell'appaltatore o di altro personale a qualunque	
	titolo coinvolto nell'appalto, né durante e né a conclusione dell'appalto stesso.	
	Art. 13 - Clausola sociale – art. 69 dlgs 163/2006	
	L'aggiudicatario deve impegnarsi di assorbire ed utilizzare prioritariamente	
	nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi	
	erano adibiti compatibilmente con l'organizzazione dell'impresa subentrante e	
	con le esigenze tecnico – organizzativo o di manodopera previste.	
	Gli operatori economici concorrenti devono dichiarare in sede di offerta di	
	accettare le suddette condizioni di esecuzione dell'appalto.	
	Art. 14 - Responsabilità per danni	
	L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno causato a cose e/o persone per	
	l'espletamento del servizio oggetto di tale contratto ed è soggetto al rispetto	
	delle norme sulla sicurezza del lavoro di cui al DLgs 81/2008. Il committente	
	resta completamente estraneo ai rapporti dell'appaltatore con terzi ed	
	eventuali divergenze ed accordi tra di essi non daranno diritto alcuno di	
	rivalersi nei confronti del committente.	
	Art. 15 - Diritto di esclusiva	
	La stazione appaltante si impegna a non dare la disponibilità ad altri delle	
	aree, o parti di esse, strettamente funzionali allo svolgimento delle attività	
	oggetto del contratto ed elencate all'art. 2 del capitolato d'oneri.	
	La stazione appaltante si impegna inoltre ad affidare all'impresa ulteriori aree	
	soggette a sosta a pagamento trasferite dal Comune di Scafati, previo	
	concordamento delle condizioni economiche in analogia e proporzionate a	
	quelle già oggetto del contratto.	
	Art. 16 - Controversie –	

	Tutte le controversie relative al presente contratto saranno devolute alla	
	competenza esclusiva del Foro di Nocera Inferiore.	
	Art. 17- Oneri – spese - registrazione –	
	Il contratto relativo all’affidamento del presente servizio, avente per oggetto	
	la prestazione soggetta ad imposta sul valore aggiunto, sarà sottoposta a	
	registrazione a tassa fissa e le spese conseguenti tutte, nessuna esclusa, ivi	
	compresa quella della pubblicità sui quotidiani e della stipula dell’atto	
	pubblico notarile informatico ovvero in forma pubblica amministrativa	
	elettronica (art. 34, co 35 DL 179/12 convertito dalla L. 221/12) saranno a	
	carico della ditta aggiudicataria.	
	Art. 18 – Trattamento dei dati personali	
	Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima	
	della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’art. 13 del	
	DLgs 196/2003 e s.m.i. recante il “Codice in materia di protezione dei dati	
	personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del	
	contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù	
	dell’art. 7 della citata normativa. Il committente tratta i dati ad esso forniti per	
	la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello	
	stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per	
	fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto	
	l’appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti.	
	Art. 19 - Rinvio alle norme di legge –	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e negli allegati	
	agli atti di gara valgono le norme previste dal DLgs 163/2006 e s.m.i., dal	
	Codice Civile e le altre norme specifiche regolanti la materia.	
	Il Committente	L’Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c. il Sig.

dichiara di approvare espressamente gli articoli e/o le clausole qui di seguito

indicate: art. 5 (Modalità di pagamento del corrispettivo); art.7 (Penalità); e

art. 11 (Varianti e prezzi unitari)._____

Il Committente

L'Appaltatore